

PROTOCOLLO PER LE MEDIAZIONE ON LINE

Il procedimento di Mediazione On-Line (mediazione telematica a distanza) integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Modena.

Il servizio di *Mediazione On-Line*, previsto dall'articolo 3 n. 4 del D. Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D. Lgs. e dell'art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è **attuabile solo ed esclusivamente se tutte le parti hanno manifestano espressamente il loro consenso** ad adottare questa modalità di svolgimento degli incontri di mediazione.

La manifestazione del consenso deve avvenire preferibilmente al momento della domanda di mediazione (per l'istante) e al momento dell'adesione (per la parte chiamata)

Qualora, come possibile, tale consenso venga espresso successivamente, a mediazione già iniziata e anche solo per singoli incontri, il verbale di mediazione dovrà riportarlo espressamente e la sottoscrizione del verbale nei modi di legge varrà come accettazione per il successivo svolgimento della mediazione "on line"

È necessario il consenso espresso di tutte le parti **anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematico a distanza** tramite Stanza di Mediazione On-Line, mentre l'altra parte partecipi all'incontro alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

Le parti e gli avvocati che dichiarino di volersi avvalere di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo tecnico che sotto quello della sicurezza.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, ma anche singole fasi o singoli incontri.

RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI

La piattaforma prevede che **l'accesso sia riservato esclusivamente:**

- alle parti che presentano l'istanza di mediazione;
- alle parti chiamate che hanno aderito all'invito;
- agli avvocati delle parti;
- ad accompagnatori delle parti, col consenso delle altre;
- ad eventuali consulenti tecnici e simili, previo consenso delle parti;
- al Notaio incaricato della stesura dell'accordo o di una precedente consulenza diretta alla conclusione dell'accordo, sempre previo consenso delle parti;
- a mediatori tirocinanti ai fini della formazione;
- al mediatore incaricato;
- alla segreteria dell'ODM.

L'ODM non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in

modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte *on line* in occasione o per effetto dello svolgimento della videoconferenza.

Tutti i soggetti partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 D.lgs. 28/2010, ed è pertanto vietata la registrazione degli incontri di videoconferenza (con esclusione delle registrazioni effettuate a fini formativi dei mediatori, previo espresso consenso di tutte le parti in mediazione);

PIATTAFORMA ON-LINE

Il servizio messo a disposizione dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine Avvocati di Modena non richiede la configurazione di dispositivi né l'impiego di personale specializzato.

La piattaforma on-line utilizzata dall'Organismo è TEAMS, fatta salva l'ipotesi di utilizzare in futuro sistemi diversi che diano maggiori garanzie di funzionalità e riservatezza.

La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

L'accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, e al mediatore designato, e viene effettuato con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, trasmesso via e-mail dalla Segreteria Amministrativa dell'Organismo ai soggetti interessati (parti e avvocati che le assistono) e al mediatore.

Il dialogo fra le parti, e fra queste e il mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto del procedimento di mediazione.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuta la disponibilità ed il consenso ad eseguire l'incontro di mediazione on-line di tutte le parti:

- 1) L'Organismo invia a mezzo mail a ciascuna parte, ai rispettivi avvocati e al mediatore un link che consente l'accesso alla stanza virtuale (si precisa che, qualora una parte non disponga di mezzi idonei a consentire la partecipazione al procedimento, il collegamento avverrà esclusivamente con l'avvocato che la rappresenta).
- 2) L'Organismo crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale).
- 3) Il giorno dell'incontro, all'ora stabilita, le parti con gli avvocati ed il mediatore di quello specifico procedimento di mediazione devono collegarsi - tramite il link - con la Stanza Virtuale per partecipare alla procedura di mediazione.
- 4) Quando tutti hanno effettuato l'accesso il mediatore, identificate le parti, procede con l'incontro di mediazione.

Durante l'incontro il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea di una delle parti, in modo da poter condurre, se e quando ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte, e riprendere la sessione "comune" in qualunque momento. Inoltre, se in quanto disponibile in ragione della piattaforma informatica utilizzata per la videoconferenza, sarà facoltà del mediatore e delle parti utilizzare funzioni di cd. "file sharing" e simili per lo scambio di documenti e delle bozze di verbale.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E DELL'ACCORDO

1) Il mediatore, redatto il verbale, lo condividerà con avvocati e parti, trasmettendolo a ciascuno di loro in formato PDF a mezzo e.mail o altre modalità utili allo scambio (con le medesime modalità verrà inviato, in caso di esito positivo del procedimento, l'eventuale accordo di mediazione).

2) Gli avvocati potranno apporre le firme digitali sul verbale (e/o sull'accordo) con modalità CADES o PadES secondo la normativa via via vigente. L'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, deve – ai sensi dell'art.83 comma 20 bis della Conversione in Legge del DL 17.03.2020, n.18 – dichiarare autografa anche la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta manualmente in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

In pratica, il cliente non presente nello studio del suo avvocato e collegato da remoto, riceve il documento in formato PDF, lo deve stampare, deve apporre la sottoscrizione, scansionare il documento da lui sottoscritto e inviarlo al proprio avvocato che appone la firma digitale e inoltra il documento a mezzo pec all'altra parte, la quale la sottoscrive anch'essa con le stesse modalità e la invia al mediatore, il tutto secondo il seguente suggerito iter procedimentale, per quanto possibile analogo a quello usato per le normali mediazioni: il mediatore invia il verbale (e/o l'accordo) in formato pdf contemporaneamente agli avvocati delle parti e alle parti stesse, a mezzo e.mail o altre modalità utili allo scambio, fissando l'ordine di sottoscrizione di esso a cominciare da una delle parti (tendenzialmente il richiedente), il cui avvocato dopo avere sottoscritto e autenticato ai sensi di legge, lo trasmetterà a mezzo PEC al collega avversario e così fino all'ultima delle parti in mediazione, la quale, sempre a mezzo PEC, restituirà il verbale già così sottoscritto da tutti alla PEC della Segreteria dell'Organismo, che ne curerà la consegna al mediatore per i propri adempimenti.

In alternativa, il mediatore invia sempre il verbale (o l'accordo) contemporaneamente a entrambe le parti; ciascuna sottoscrive la copia che ha ricevuto e la restituisce al mediatore, sicché l'originale informatico verrà ad essere formato dall'unione di due o più documenti identici, ognuno firmato da una delle parti e dal rispettivo legale

3) Allorché il verbale (o l'accordo) sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati, viene ricevuto dal mediatore, è necessario distinguere:

a) Verbale: il mediatore, dopo avere verificato attentamente che il verbale sottoscritto dalle parti sia identico a quello condiviso e da lui trasmesso inizialmente, sottoscrive con firma digitale con modalità CadES o PadES il verbale formato in unica copia informatica già sottoscritta dalle parti e dagli avvocati, anche derivante dall'unione di diverse copie di identico contenuto sottoscritte da ciascuna parte e dal proprio avvocato. Il documento così sottoscritto costituisce un originale informatico. Va precisato che la sottoscrizione del mediatore, in questo caso, non ha la funzione di certificare l'autografia delle parti, poiché questa viene certificata dalla firma digitale dell'avvocato.

b) Accordo: costituisce atto delle parti e non viene sottoscritto dal mediatore. Il documento, sottoscritto dalle parti e digitalmente dai rispettivi avvocati costituisce comunque un originale informatico. In attesa di eventuali istruzioni diverse provenienti dai Giudici dell'Esecuzione del Tribunale di Modena e dagli Ufficiali Giudiziari in ordine all'effettiva ricevibilità del duplicato contenuto in un eventuale supporto come chiavette USB e simili ai fini del rilascio della conformità alla trascrizione del medesimo atto sul precetto, gli avvocati delle parti devono infine, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, consegnarne copia cartacea firmata dalla parte e dall'avvocato, alla Segreteria dell'Organismo.

4) L'Organismo di mediazione conserverà il verbale e l'eventuale accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati.

In caso di richiesta di una delle parti (o di entrambe), l'Organismo di mediazione potrà rilasciare:
- copia cartacea del verbale con dichiarazione di conformità all'originale informatico;

- copia cartacea dell'accordo sottoscritto manualmente dall'altra parte con il proprio avvocato; quest'ultimo, una volta sottoscritto anche dalla parte richiedente e dal proprio avvocato, diventerà titolo esecutivo.

A mero titolo di esempio e ferma la discrezionalità al proposito di ogni singolo mediatore, si allega fac simile di possibile verbale di prima riunione con accettazione alla prosecuzione della mediazione, ovviamente da modificare per ogni possibile ulteriore variabile

APPENDICE

Ai sensi dei nuovi commi 20, 20 bis e 20 ter dell'art. 83 della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, è previsto quanto segue:

Art. 83

... (omissis)

20. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 [*così come modificato da un successivo decreto*] sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso **possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento**. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica **l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione**. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei **procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica**. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della Giustizia».